S  
27 GEN 2015  
Reg. .... foglio ..... 350

Cons. Riccardo VENTRE

# *Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*

di concerto con

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO l'articolo 1, comma 780 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che stabilisce, con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel limite complessivo di un importo pari alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo relativo alla gestione unitaria dell'Ente accertato in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro;

VISTO l'articolo 1, comma 781, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato legge finanziaria 2007;

VISTA la nota preliminare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 103324 del 3 settembre 2008;

VISTO il parere del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di cui alla nota 14788 del 25 febbraio 2010;

VISTA la determina del Presidente dell'INAIL n. 287 del 1° ottobre 2014 con la quale viene stabilita la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2012/2013, in misura pari al 7,99% del premio assicurativo dovuto per l'anno 2014;

CONSIDERATO che nella citata determina n. 287 del 1° ottobre 2014, l'INAIL attesta che sono maturate le condizioni per assentire allo sconto per l'annualità 2014.

VISTO il parere reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di cui alla nota prot. 81528 del 20.10.2014;

DECRETA

Articolo 1

La riduzione spettante alle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 1, comma 780 e comma 781, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è stabilita per l'anno 2014, in misura pari al 7,99% del premio assicurativo dovuto.



Articolo 2

Le economie, eventualmente generate dall'applicazione dell'articolo 1, sono destinate ad incrementare l'ammontare delle risorse disponibili per il rispettivo periodo di riferimento, al fine di attribuire una maggiore riduzione a quelle imprese che hanno i requisiti previsti dal presente decreto.

L'INAIL provvede ad effettuare, anche successivamente, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.


Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione Pubblicità legale.

18 DIC. 2014

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E  
DELLE FINANZE



IL MINISTRO DEL LAVORO  
E  
DELLE POLITICHE SOCIALI



run  
10

